

120.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 891 (approvato dal Senato) n. 2356 ed abbinato a proposte di legge nn. 1538-1750-2155	
Missioni vevoli nella seduta del 21 marzo 2002	3	(Sezione 1 – Articolo 8 ed emendamenti)	5
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Articolo 9 ed emendamenti)	8
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 10 ed emendamenti)	10
Presidente della RAI (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo 11, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	14
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 5 – Articolo 12 ed emendamenti)	15
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	(Sezione 6 – Articolo 13 ed emendamenti)	15
		(Sezione 7 – Articolo 14 ed emendamenti)	16
		(Sezione 8 – Articolo 15, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	17
		(Sezione 9 – Articolo 16 ed emendamenti)	18
		(Sezione 10 – Ordine del giorno)	18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Caldarola, Castagnetti, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, De Franciscis, Delfino, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Foti, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chianenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rodeghiero, Rottoli, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soda, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BULGARELLI: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per i consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini italiani ed agli stranieri che hanno compiuto il sedicesimo anno di età » (2540);

BULGARELLI: « Disposizioni in materia di tutela dei soggetti deboli vittime della microcriminalità » (2541);

BULGARELLI: « Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale » (2542);

RAMPONI: « Disposizioni per la perequazione del trattamento economico di quiescenza dei dirigenti generali dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate » (2543);

FOLENA: « Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del *software* libero » (2544);

COLLÈ: « Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione delle case da gioco » (2545).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 marzo 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 905. — « Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1534-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FINOCCHIARO ed altri: « Riforma della parte generale del codice penale » (2117) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII;*

BENEDETTI VALENTINI: « Modifica della tabella A annessa alla legge 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (2165) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

GIANFRANCO CONTE: « Istituzione del tribunale di Gaeta » (2194) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

SINISCALCHI ed altri: « Modifica all'articolo 258 del codice civile, in materia di riconoscimento del figlio naturale » (2363) *Parere della I Commissione.*

XI Commissione (Lavoro):

PAOLO RUSSO e CESARO: « Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali » (1793) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

TRUPIA ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 » (2349) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):

COSSA: « Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività dei giovani nella società » (2158) *Parere delle Commissioni V, VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 31 gennaio, 7 e 14 febbraio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla RAI.

Il presidente della RAI, con lettera in data 15 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 25 giugno 1993, n. 206, la relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo, riferita all'anno 2001 (doc. CXXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Sporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 marzo 2002, pagina 8, seconda colonna, settima riga, sostituire il numero: « XIII » con il seguente: « XII ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 891 — MODIFICHE ALLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195, RECANTE NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (APPROVATO DAL SENATO) (2356) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1538-1750-2155

(A.C. 2356 — Sezione 1)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede*). — 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal

Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i

rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale

presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a cinquanta.

* **8. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a cinquanta.

* **8. 14.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Concorrono alle elezioni, in ciascuno dei collegi nazionali, liste di candidati, presentate da almeno cento elettori, e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.

3-ter. Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non superiore a due per quanto attiene il collegio dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità e non superiore a diciotto per l'altro collegio. Di questi, non più di tredici devono esercitare funzioni giudicanti, e non più di cinque funzioni inquirenti.

3-quater. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.

3-quinquies. Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente. I presentatori non sono eleggibili.

3-sexies. Le firme di presentazione sono autenticate dal Presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

8. 15. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 4.

8. 28. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette giorni.

8. 16. Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il candidato eserciti fino a: in capo allo stesso con le seguenti: i candidati esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a) o b), che non sussista in capo agli stessi.

8. 17. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b), o c) con le seguenti: lettere a) o b).

8. 18. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 5.

8. 29. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 5, dopo le parole: L'elenco dei candidati aggiungere le seguenti: e delle liste.

8. 19. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 6.

8. 30. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 6, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quindicesimo giorno.

8. 20. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 6, sostituire le parole: due supplenti con le seguenti: tre supplenti.

8. 21. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 7.

8. 31. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: tre supplenti con le seguenti: due supplenti.

8. 22. Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 8.

8. 32. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 9.

8. 34. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 10.

8. 33. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

(A.C. 2356 – Sezione 2)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 26. – (*Votazioni*). — 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali divi-

dono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9. 1.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sopprimerlo.

* **9. 10.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 1.

9. 11. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, comma 1, sostituire le parole da: diciotto ore fino alla fine del capoverso con le seguenti: quarantotto ore.

2. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuno dei due collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.

3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto o per un candidato presentatosi individualmente o per un candidato presentatosi all'interno di una lista.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25.

9. 9. Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 26, comma 1, sostituire le parole: diciotto ore con le seguenti: sedici ore.

9. 5. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 2.

9. 12. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, comma 2, sostituire le parole: tre schede, una per ciascuno dei tre con le seguenti: due schede, una per ciascuno dei due.

* **9. 2.** Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 26, comma 2, sostituire le parole: tre schede, una per ciascuno dei tre con le seguenti: due schede, una per ciascuno dei due.

* **9. 8.** Fanfani, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 26, comma 2, sopprimere le parole: unici nazionali.

9. 7. Sinisi, Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 3.

9. 13. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità, con il voto ad uno dei candidati, sia esso compreso in una lista o nell'elenco;

b) per il collegio nazionale dei magistrati che esercitano funzioni di merito, con una delle modalità seguenti:

1) attribuendolo ad una lista ed esprimendo eventualmente sino a tre preferenze individuali all'interno della stessa;

2) attribuendo a candidati indipendenti compresi nell'elenco ed esprimendo sino a tre preferenze individuali;

3) attribuendolo ad una lista ed esprimendo, accanto ad eventuali una o due preferenze individuali all'interno della lista stessa, non più di una preferenza individuale a favore di un candidato indipendente compreso nell'elenco.

9. 3. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 4.

9. 14. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, comma 4, sopprimere la parola: valido.

9. 4. Lucidi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 5.

9. 15. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 6.

9. 16. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 7.

9. 17. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 26, sopprimere il comma 8.

9. 18. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

(A.C. 2356 – Sezione 3)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«ART. 27. — (*Scrutinio e assegnazione dei seggi*). — 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio. In caso di

parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano.

3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 12. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 27, sopprimere il comma 1.

10. 13. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 27, comma 1, sostituire le parole da: dividendo quelle valide fino alla fine del capoverso con le seguenti: conteggiando separatamente i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze ottenute da ciascun candidato.

2. Successivamente la commissione provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità. A tal fine:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito;

b) individua il quoziente elettorale, dividendo per due ciascuna cifra elettorale e considerando per i candidati indipendenti il numero di preferenze da ciascuno ottenute;

c) assegna i seggi ai due maggiori quozienti elettorali. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e, in caso di ulteriore parità, al candidato maggiore di età.

3. La commissione centrale elettorale assegna altresì i seggi del collegio elettorale dei magistrati che esercitano funzioni di merito, attenendosi ai seguenti criteri:

a) determina il numero delle preferenze individuali attribuite a ciascun candidato compreso nelle liste ed a ciascun candidato indipendente compreso nel relativo elenco;

b) effettua la proporzione tra il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nell'elenco e il totale delle preferenze espresse per i candidati compresi nelle liste;

c) riserva a favore dei candidati indipendenti compresi nell'elenco due seggi, se tale proporzione non è inferiore al 10 per cento; tre seggi, se non inferiore al 20 per cento; quattro seggi, se non inferiore al 30 per cento; cinque seggi, se non inferiore al 35 per cento; e progressivamente un ulteriore seggio per ogni ulteriore 5 per cento;

d) attribuisce i seggi riservati ai sensi della lettera c) ai candidati indipendenti che hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali;

e) determina il quoziente elettorale, per l'assegnazione dei seggi restanti, dividendo la somma dei voti validamente espressi a favore di tutte le liste per il numero dei seggi residui;

f) individua il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista dividendo il numero dei voti da essa ottenuti per il quoziente elettorale;

g) assegna i seggi, che non sono risultati attribuiti a termini della lettera f), alle liste cui corrispondono i maggiori resti, in ordine decrescente, e, in caso di parità, a quelle che hanno avuto la maggiore cifra elettorale;

h) proclama eletti, nell'ambito dei posti in tal modo attribuiti a ciascuna lista, i candidati della stessa che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario, e, in caso di ulteriore parità, al maggiore di età.

4. Non possono essere eletti più di quindici magistrati esercitanti funzioni giudicanti, né più di cinque magistrati esercitanti funzioni inquirenti. Quelli di essi che, nella graduatoria dei voti riportati da ciascuno, si collocano in una posizione eccedente la quota di spettanza della rispettiva funzione, sono sostituiti dal magistrato, appartenente alla stessa lista ovvero compreso nell'elenco dei magistrati indipendenti, che esercita la funzione diversa e che ha riportato il maggior numero di voti.

10. 2. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 27, comma 1, sostituire le parole: la preferenza espressa con le seguenti: il voto espresso.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: delle preferenze per ciascun candidato con le seguenti: dei voti espressi per ciascuna lista.

10. 4. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, comma 1, sostituire le parole: la preferenza espressa con le seguenti: il voto espresso.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: delle preferenze per ciascun candidato *con le seguenti:* dei voti espressi per ciascuna lista o candidatura individuale.

10. 3. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Qualora, effettuate le operazioni previste dalle disposizioni precedenti, risulti eletto un numero di magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia superiore a sei (a cinque, in caso di numero di componenti pari a ventiquattro, a quattro, in caso di numero di componenti pari a ventuno), ciascuno di coloro che superano tale numero viene sostituito con il primo dei non eletti che non eserciti le suddette funzioni. La sostituzione avviene per coloro, tra gli eletti appartenenti alla categoria dei pubblici ministeri, che hanno ricevuto il minor numero di voti.

10. 5. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, sopprimere il comma 2.

10. 14. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 27, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, lettera a), vengono dichiarati eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

10. 7. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attribuzione dei seggi dei collegi unici nazionali di cui all'articolo

23, lettere b) e c), l'ufficio elettorale centrale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi di ciascun collegio dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti; in caso di parità di resti si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti, il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.

10. 9. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attribuzione dei seggi dei collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, lettere b) e c), l'ufficio elettorale centrale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) assegna un seggio a ciascuno dei candidati individuali che abbia ottenuto un numero di voti pari o superiore al quoziente base e determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti alle liste o alle candidature individuali che

non abbiano raggiunto il quoziente base seguendo l'ordine decrescente dei relativi resti; in caso di parità di resti si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati individuali che abbiano ottenuto un numero di voti pari o superiore al quoziente base nonché i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti, il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.

10. 6. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attribuzione dei seggi del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, lettera *b)*, l'ufficio elettorale centrale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti; in caso di parità di resti si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti, il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età;

d) qualora, effettuate le operazioni previste dalle disposizioni precedenti, ri-

sulti eletto un numero di magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia superiore a sei (a cinque, in caso di numero di componenti pari a ventiquattro; a quattro, in caso di numero di componenti pari a ventuno), ciascuno di coloro che superano tale numero viene sostituito con il primo dei non eletti della stessa lista che non eserciti le suddette funzioni; la sostituzione avviene per coloro che presentano il minor rapporto tra numero di preferenze e voti ricevuti dalla rispettiva lista.

10. 10. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attribuzione dei seggi del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, lettera *b)*, l'ufficio elettorale centrale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) assegna un seggio a ciascuno dei candidati individuali che abbia ottenuto un numero di voti pari o superiore al quoziente base e determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti alle liste o alle candidature individuali che non abbiano raggiunto il quoziente base seguendo l'ordine decrescente dei relativi resti; in caso di parità di resti si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati individuali che abbiano ottenuto un numero di voti pari o superiore al quoziente base nonché i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti, il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di

servizio nell'ordine giudiziario; in caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età;

d) qualora, effettuate le operazioni previste dalle disposizioni precedenti, risulti eletto un numero di magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia superiore a sei (a cinque, in caso di numero di componenti pari a ventiquattro; a quattro, in caso di numero di componenti pari a ventuno), ciascuno di coloro che superano tale numero viene sostituito con il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista che non eserciti le suddette funzioni, se il candidato da sostituire è stato eletto con voto di lista. Se il candidato da sostituire è stato eletto con voto individuale, il seggio viene attribuito alla lista ovvero al candidato individuale che non esercita la funzione di pubblico ministero che abbia ricevuto il resto più alto tra quelli che non hanno determinato assegnazione di seggi. La sostituzione avviene per coloro, tra gli eletti appartenenti alla categoria dei pubblici ministeri, che hanno ricevuto il minor numero di voti individuali o di voti di preferenza.

10. 8. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, sopprimere il comma 3.

* **10. 11.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso ART. 27, sopprimere il comma 3.

* **10. 15.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 27, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: a dodici, dei quali fino alla fine del periodo con le seguenti: a diciotto, dei quali dodici togati e sei eletti dal Parlamento in seduta

comune; dei dodici membri togati almeno uno deve appartenere alla lettera a) e almeno due devono appartenere alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 23.

10. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(A.C. 2356 – Sezione 4)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 11.

1. L'articolo 28 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – (*Contestazioni*). – 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 28, sopprimere il comma 1.

11. 2. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 28, sopprimere il comma 2.

11. 3. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso ART. 28, sopprimere il comma 3.

11. 4. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. — 1. All'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte, in fine, le parole: « e non possono partecipare durante il loro mandato, alle competizioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, del Parlamento della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali ».

11. 01. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

(A.C. 2356 — Sezione 5)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — *(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).* — 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della ma-

gistratura è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 3. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso articolo 39, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è sostituito dal magistrato aggiungere le seguenti: , esercitante la stessa funzione e appartenente alla medesima lista o elenco,

12. 2. Carboni, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso ART. 39, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dello stesso collegio fino alla fine del capoverso con le seguenti: della stessa lista. Se cessa dalla carica, per qualsiasi ragione, un componente eletto a seguito di candidatura individuale, il seggio è assegnato a norma dell'articolo 27, comma 2-bis, lettere b), seconda parte, e c) ».

12. 1. Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

(A.C. 2356 — Sezione 6)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

1. Gli articoli 23-bis, 24-bis e 24-ter della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*Sopprimerlo.***13. 1.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.*Al comma 1, sopprimere le parole: 23-bis,***13. 2.** Fanfani, Sinisi.**(A.C. 2356 — Sezione 7)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio superiore della magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La

predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive ».

2. La disposizione introdotta dal comma 1 non si applica ai magistrati componenti elettivi che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

*Sopprimerlo.** **14. 1.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.*Sopprimerlo.** **14. 6.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.*Sopprimerlo.** **14. 9.** Mascia, Pisapia.*Sopprimere il comma 1.***14. 7.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: esercitate fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: esercitate ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità. Prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad

ufficio direttivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione.

14. 2. Bonito, Carboni, Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

* **14. 3.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

* **14. 10.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto periodo.

* **14. 11.** Buemi.

Sopprimere il comma 2.

** **14. 5.** Buemi, Intini.

Sopprimere il comma 2.

** **14. 8.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

(A.C. 2356 – Sezione 8)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 15.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordina-

mento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

* **15. 1.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sopprimerlo.

* **15. 4.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Sopprimere il comma 2.

15. 3. Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica al momento dell'entrata in vigore della medesima.

15. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2356 - Sezione 9)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 16.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 16.**

Sopprimerlo.

- * **16. 1.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

Sopprimerlo.

- * **16. 3.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno con le seguenti: il quindicesimo giorno.

- 16. 2.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

(A.C. 2356 - Sezione 10)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del regio decreto

legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevede la possibilità di trasferimento ad altra sede o ad altra funzione dei magistrati che, anche incolpevolmente, non possono amministrare giustizia nella sede che occupano nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario;

la misura del trasferimento d'ufficio per un verso appare di gran lunga più grave della sanzione disciplinare dell'ammonimento e per altro verso è assolutamente identica a quella del trasferimento d'ufficio che viene disposto in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, come previsto dall'articolo 21, sesto comma, del citato regio decreto legislativo 511 del 1946;

risultano aperte, anche in ragione dell'elevata discrezionalità in materia, numerose procedure di trasferimento d'ufficio che sono pendenti da tempo irragionevole, circostanza questa che, oltre a denunciare un non corretto funzionamento dell'organo di autogoverno, è comunque destinata ad incidere *sine die* sulla carriera del magistrato sottoposto alla procedura;

nonostante quanto sopra detto, la procedura per il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del citato regio decreto legislativo 511 del 1946 non risulta giurisdizionalizzata e, per di più, l'organo decidente (il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura) risulta formato anche dai componenti dell'organo proponente (la I Commissione del CSM);

non è prevista alcuna causa di incompatibilità tra i componenti del Consiglio superiore della magistratura che hanno partecipato alla decisione sulla proposta di trasferimento d'ufficio ed i componenti della sezione disciplinare del CSM che si trovino a dover giudicare sugli addebiti disciplinari relativi agli stessi fatti;

detta causa di incompatibilità, ove prevista, andrebbe ad incidere irrimediabilmente

bilmente sul funzionamento della sezione disciplinare,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito della preannunciata riforma dell'ordinamento giudiziario, l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 2, secondo comma, primo pe-

riodo, ultima parte, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e di disciplinare normativamente detto trasferimento d'ufficio nell'ambito delle sanzioni disciplinari.

9/2356/1. Palma, Oricchio, Zanettin, Saponara, Cicchitto, Paniz, Perlini, Pittelli, Vitali, Ghedini, Bertolini, Antonio Leone.